AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DI PROVVIDENZE IN FAVORE DEI TERRITORI MONTANI

Art. 3

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle Regioni a statuto speciale, alle quali il Ministro per l'agricoltura assegnera' annualmente una quota parte degli stanziamenti che potranno essere utilizzati anche dagli istituti a norma delle leggi regionali. A tale fine le Regioni devono comunicare annualmente al Ministero la situazione degli impegni assunti. Gli interventi previsti dalla presente legge si applicano anche al territorio della Calabria situato al di sopra di metri 300 di altitudine e considerato comprensorio di bonifica montana ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1955, n. 1177.

Versione in vigore dal 9 febbraio 1968, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Autorizzazione di spesa per l'attuazione di provvidenze in favore dei territori montani
Estremi	Legge 18 gennaio 1968, n. 13
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/autorizzazione-di-spesa-per-l-attuazione-di-provvidenze-in-favore-dei/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it